

XII LEGISLATURA

Allegato n. 1

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
(articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.)**

Il sottoscritto Consigliere regionale _____

nato a _____ il _____

residente in _____

piazza/via _____

professione: _____

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 dichiara i seguenti dati:

codice fiscale _____

di essere: *

dipendente privato

dipendente pubblico

Datore di lavoro _____

Denominazione/Ragione sociale _____

Comunica altresì per la corresponsione degli emolumenti:

il conto corrente (al medesimo intestato):

n. _____ presso la banca _____

sede/filiale di _____

Codice IBAN (**si allega fotocopia**) _____

Al fine della convocazione degli organi consiliari fornisce il seguente numero di cellulare:

Dichiara infine di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Trieste,

firma

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero, sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

***Dipendenti Pubblici**

Si ricorda che i lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni, eletti alla carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 38/1995¹, sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato con decorrenza dalla data del giuramento.

A tal fine il Segretario generale del Consiglio regionale comunicherà immediatamente, dopo la prestazione del giuramento, all'amministrazione di appartenenza l'avvenuta ammissione alla carica di consigliere per i conseguenti provvedimenti di aspettativa. Per pubbliche amministrazioni si intendono quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001².

Dipendenti Privati

Per gli altri lavoratori³ il Segretario generale rilascia, a richiesta dell'interessato, apposita attestazione, ai fini dell'eventuale collocamento in aspettativa.

¹ Art. 18

(Collocamento in aspettativa)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di ammissione del consigliere regionale all'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 17 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in sede di prima elezione o di surrogazione. Il Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di ammissione all'esercizio delle funzioni e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il Consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 19.

² Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. omissis

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

³ Art. 31

(Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.

Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.